

**Appunti per una esecuzione penale “efficace”, nel produrre un** effettivo e concreto percorso individuale di inclusione sociale per l'esecuzione penale e le nuove misure di cui alla legge delega n. 67/2014.

*lidia de leonardis (direttore)– tommaso minervini (capo area giuridico pedagogica) -Casa circondariale Bari e sezione  
reclusione di Altamura-*

### **schema della proposta**

La proposta completa è **descritta nell'allegato 1.**

Deriva dal lavoro di ricerca e messa a punto svolta da due protagonisti sul campo.

➤ **Finalità: (cfr par.1 e 2 allegato 1)**

produrre un effettivo e concreto percorso individuale di inclusione sociale per **far diminuire nel concreto la recidiva e dare effettività e certezza alla esecuzione penale.**

➤ **Obiettivi: cfr par.1, 2 e 4 allegato 1)**

Riempire di contenuti operativi gli spazi della nuova esecuzione penale e del nuovo scenario delineato dalla “messa alla prova” e dalla delega al Governo di cui alla L. 67/2014 di cui all' art. 1 e tra cui la reclusione domiciliare.

➤ **Destinatari (cfr par.1, 2, 4 e 5 allegato 1)**

A legislazione vigente,

-a soggetti che devono scontare una pena definitiva ammissibili alle misure alternative - con le esclusioni di cui al 4/bis della Legge penitenziaria;

-a soggetti di cui alla lettera b) e c), art. 1 L.67/2014;

-a soggetti “messi alla prova” per le azioni - tra quelle proposte compatibili con le misure di cui all'art.3 L.67/2014, circa “...la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ...”.

➤ **Soggetti attuatori(cfr par.1, 2, 4 e 5 allegato 1):**

Sono soggetti attuatori dei progetti di intervento soggetti del “terzo settore”. In prospettiva sarà necessario un accredito per verifica di requisiti in appositi Registri nazionali e regionali.

- Onlus
- cooperative sociali e loro consorzi
- associazioni di promozione sociale e del Volontariato accreditato negli albi regionali;

- organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Puglia per la macrotipologia “ formazione nell’area dello svantaggio”
  - soggetti abilitati all’attività di intermediazione (di cui all’art. 2 D.lgs. n. 276/2003)
  - altre organizzazioni sociali (di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n.155/2006)
- **Controllo e verifica dell’efficacia ai fini dell’ordinamento penitenziario e della legge 67/2014 e decreti collegati:**

Organi Istituzionali preposti: Magistratura, Servizi del Dipartimento.

- **Controlli e verifica amministrativa, contabile, finanziaria ed organizzativa:**

Ente Regione o Enti delegati.

- **Finanziamento (cfr par.2 allegato 1):**

Nel rispetto dell’invarianza finanziaria del bilancio statale di cui all’art.16 della L.67/2014, i finanziamenti sono assicurati dalla finalizzazione e rimodulazione per obiettivo concordato tra Stato e Regioni dei fondi FSE e FERS ed altri fondi pubblici del bilancio statale e regionale allocati per l’inclusione sociale.

- **Azioni da compiere da parte dei “soggetti attuatori” verso i “destinatari” che saranno “presi in carico” (cfr 5 allegato 1):**

- a) sia presso la “**dimora privata**” del destinatario
- b) sia presso la “**dimora sociale**” ove lo stesso sarà destinato

Il destinatario potrà svolgere una o più azioni di queste elencate quale esempio o altre che si ravvisassero necessaria sia all’interno che all’esterno della dimora sia privata che sociale.

- 1) effettuazione di lavori di pubblica utilità nelle forme del volontariato, quale sperimentazione concreta di un corretto principio di giustizia riparativa (nella logica della novella (comma 4/ter) dell’art. 21 L.354/75 e lettera i), art. 1 L.67/2014;
- 2) ove vi siano i presupposti avviare il soggetto alla riflessione per una concreta “mediazione penale”;
- 3) orientamento e sostegno alle famiglie dei soggetti condannati, attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e il sostegno alla genitorialità;

- 4) sostegno psicologico, presso la propria dimora o **dimora sociale**, per vari obiettivi: sviluppo dell' autocritica, revisione del vissuto, auto valutazione, auto organizzazione ed auto promozione;
- 5) interventi educativi per la gestione della propria organizzazione di vita nella propria dimora, o dimora sociale, nei rapporti con gli altri e con l'esterno; sviluppo delle regole e confronti sulla cultura della legalità e della responsabilità;
- 6) interventi di sostegno ed orientamento sociale per varie necessità assistenziali, previdenziali, sanitarie presso ASL, Comuni, agenzie per l'impiego, CAF ed altre agenzie del territorio;
- 7) orientamento e sostegno all' inserimento lavorativo ovvero di stage o formazione ovvero apprendistato presso aziende;
- 8) il sostegno all'auto imprenditorialità, come previsto, tra l'altro, nelle azioni dei piani regionale (titolo II, d.lgvo n.185/2000 e D.M. 295/2001);
- 9) l' accrescimento culturale attraverso la frequenza di corsi scolastici ed incontri culturali presso i centri di educazione per gli adulti (CPIA) del territorio;
- 10) prevedere, per le persone straniere ed in particolare extra comunitarie, l'offerta attività di mediazione linguistica ed interculturale.

➤ **Le dimore sociali(cfr par.6 allegato 1)**

Vi sono detenuti e soggetti che non hanno dimore adatte ad un percorso di inclusione sociale.

Si pensi ai tanti senza fissa dimora che gravitano nella grandi Città; agli stranieri; ma anche a coloro che pur avendo formalmente una dimora essa risulti palesemente inidonea. Vuoi perché i fattori devianti spesso sono all'interno delle famiglie ad alto tasso di criminalità; vuoi perché il fattore di devianza di quel soggetto abbia avuto origine e permane nella stessa dimora in cui si dovrà svolgere il percorso di recupero ovvero di neutralizzazione dei fattori devianti.

Si propone alle Regioni **di realizzare dimore sociali in strutture pubbliche non utilizzate ovvero in strutture confiscate che, affidate al terzo settore qualificato - che si andrà a consolidare nei requisiti necessari in appositi registri - potrà svolgere quella presa in carico complessiva ma individualizzata per un percorso concreto di recupero ed inclusione sociale ovvero in convezione con strutture private, del volontariato e delle Confessioni Religiose riconosciute dallo Stato.**

**Dimore sociali:**

- a) **sia organizzate in comunità assistite per gli interventi innanzi indicati, con sperimentazione anche di auto regolamentazione;**

- b) sia in dimore sociali tipo *"housing sociale"*, come proposto da altri, consistenti in singoli appartamenti; (sempre seguiti dai soggetti innanzi indicati e per le azioni e finalità sin qui detti).**